



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 44

Data: 09/08/2025

ORGANI ISTITUZIONALI

ORDINANZA SINDACALE

Assunta il giorno NOVE del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAVENTICINQUE dal Sindaco.

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 267/2000. MISURE URGENTI DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL WEST NILE VIRUS (WNV).

IL SINDACO

LEO FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 267/2000. MISURE URGENTI DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL WEST NILE VIRUS (WNV).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- durante la stagione estiva, a causa dell'aumento delle temperature, si registra sul territorio un'intensificazione delle attività dei vettori responsabili della trasmissione di arbovirus, in particolare dei generi *Aedes* e *Culex*; pertanto, aumenta significativamente il rischio di diffusione locale di malattie infettive trasmesse da vettori, come West Nile (WNV);
- tali vettori proliferano nelle vicinanze di canali in presenza di acqua stagnante anche in minima quantità;
- questo Comune, per mezzo della ditta concessionaria del servizio di igiene urbana, esegue periodicamente trattamenti larvicidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati alla riduzione della densità dei vettori ed alla limitazione del rischio di trasmissione di malattie infettive;

VISTA la nota della Asl-Taranto, Dipartimento di Prevenzione, prot. n.U.0163861 del 25/07/2025, accolta al P.G. dell'Ente al n. 8566 nella medesima data, avente ad oggetto "*Predisposizione degli interventi di prevenzione correlati alla stagione vettoriale 2025*", con la quale si raccomanda di predisporre ordinanze sindacali che obblighino i privati alla rimozione dei potenziali focolai larvali e alla collaborazione nei trattamenti preventivi;

VISTO il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirus 2020-2025 (PNA) che al capitolo 2 e all'Allegato 8, individua i principali interventi da attuarsi per tutte le Arbovirus oggetto del Piano stesso;

VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2024, n. 197 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirus (PNA) 2020-2025" - Rep. Atti n.1/CSR del 15 gennaio 2020- Recepimento- Istituzione Comitato Tecnico Scientifico con la quale viene recepito il documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirus (PNA) 2020- 2025";

CONSIDERATO CHE:

- la *West Nile Disease* è una malattia virale trasmessa all'uomo attraverso la puntura di zanzare infette, che può causare gravi complicazioni neurologiche, in particolare nei soggetti fragili;
- la diffusione del virus nell'uomo avviene, in particolare, attraverso le punture della zanzara *Culex pipiens*;
- che la zanzara *Culex pipiens* utilizza come focolai larvali soprattutto canali di medie e piccole dimensioni in presenza di acqua stagnante anche in minime quantità (canali di irrigazione, canalette di scolo ecc.), ma condivide alcuni focolai con la zanzara tigre, come tombini, caditoie stradali, cantine e garage allagati;

CONSIDERATO CHE, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza ed il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da Virus West Nile (WNV), le azioni principali, per prevenire queste malattie, sono quelle volte alla riduzione della densità dei vettori; pertanto, è necessario rimuovere i focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO pertanto, necessario adottare provvedimenti urgenti mirati alla riduzione del rischio di contagio e di proliferazione delle zanzare;

RITENUTO altresì che, nel caso in cui si manifestino situazioni d'infestazioni di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad assumere ordinanze contingibili e urgenti che potranno ingiungere l'esecuzione di idonei trattamenti disinfestanti anche in aree di ragione privata;

VISTI:

- il RD 1265/1934;
- la L. 833/1978;
- il DPR 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il D.Lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza della Arbovirosi 2020 – 2025 (PNA 2020 –2025)

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA E SINO AL 31 OTTOBRE 2025, A TUTTI I CITTADINI, ENTI, ASSOCIAZIONI, ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE, PUBBLICHE E PRIVATE, LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 1. DI RIMUOVERE O CAPOVOLGERE** (se non utilizzati) contenitori di uso comune che possano raccogliere acqua piovana (es. sottovasi, secchi, bidoni, pneumatici, annaffiatori e simili), evitando di sversarli nei tombini;
- 2. DI PROCEDERE** al controllo, alla pulizia ed alla chiusura ermetica con coperchi o teli impermeabili dei contenitori inamovibili (es. cisterne, fusti per irrigazione) lasciati all'aperto, al fine di evitare il formarsi di focolai di infestazione;
- 3. DI PULIRE E SVUOTARE** con costante frequenza contenitori nel civico cimitero (vasi, portafiori) o riempirli con sabbia o sassolini; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 4. DI MANTENERE** pulite e funzionanti le grondaie e i tombini nei giardini e cortili privati;
- 5. DI TENERE** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere;
- 6. DI EVITARE** innaffiamenti e ristagni continui nei terreni e nelle pertinenze esterne;
- 7. DI NON ABBANDONARE** oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione, collocati negli spazi aperti (sia pubblici che privati) compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari e in qualsiasi luogo dove possa formarsi, anche occasionalmente, raccolta di acqua piovana o stagnante anche temporanea, al fine di evitare il formarsi di focolai di infestazione;
- 8. DI EVITARE** ristagni di acqua nei cantieri, nelle aree di scavo o nei contenitori presenti nell'area di cantiere medesima, coprendoli ermeticamente o svuotandoli regolarmente;
- 9. DI ADOTTARE** trattamenti larvicidi programmati nei vivai e nelle serre presenti sull'intero territorio comunale;
- 10. DI NON UTILIZZARE** pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare nei ristagni d'acqua che si accumulano al loro interno;

AVVERTE

- **che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;**
- **che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981 e dall'art. 7 bis del Decreto**

Legislativo n. 267/2000;

- **che per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €;**

INFORMA

Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque piena conoscenza del presente atto, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

DISPONE

- che all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda ASL di Taranto, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la validità del presente atto è al 31 ottobre 2025, salvo eventuale proroga se necessaria, ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che venga data diffusione alla cittadinanza, e agli Enti interessati, con inserzione nel sito internet del Comune e affissione negli appositi spazi, al fine di garantire la più ampia divulgazione;
- **la trasmissione di copia del presente:**
 - al comando di Polizia Locale - pec: polizia.municipale@pec.comunesanmarzano.ta.it
 - al locale Comando Stazione dei Carabinieri - pec: tta38766@pec.carabinieri.it
 - alla ASL - Dipartimento Prevenzione - pec: dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
- **la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente;**

DA' MANDATO

ai settori competenti di eseguire l'intervento qui previsto, in caso di inottemperanza della Proprietà, con rivalsa delle spese sostenute.